

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4787 del 02/09/2026
Oggetto	SNAM RETE GAS S.p.A. - Provvedimento ai sensi dell'art. 52-quater D.P.R. 327/2001 per accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto denominato "Metanodotto Imola-Forlì-Cesena - DN 150 (6") - MOP 60 bar - Variante per ricollegamento All.to Comune di Cesena 1° Presa" e al metanodotto "Allacciamento Comune di Cesena 1° Presa DN 150 (6") - MOP 60 bar", nel Comune di Cesena (FC)".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5008 del 02/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno due SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: **SNAM RETE GAS S.p.A.** - Provvedimento ai sensi dell'art. 52-quater D.P.R. 327/2001 per accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto denominato *"Metanodotto Imola-Forlì-Cesena - DN 150 (6") - MOP 60 bar - Variante per ricollegamento All.to Comune di Cesena 1° Presa"* e al metanodotto *"Allacciamento Comune di Cesena 1° Presa DN 150 (6") - MOP 60 bar"*, nel Comune di Cesena (FC)".

LA DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 che definisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare stabilisce all'art. 30, comma 1 la pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas;

Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche" in base al quale :

- a. per le infrastrutture lineari energetiche, fra cui sono compresi anche i metanodotti, l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, siano effettuati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi, ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (art. 52-quater, comma 1);
- b. il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprenda la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisca, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisca variazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 52-quater, comma 3);
- c. il provvedimento finale comprenda anche l'approvazione del progetto definitivo e determini l'inizio del procedimento di esproprio (art. 52-quater, comma 3);
- d. il provvedimento venga adottato per le infrastrutture non facenti parte delle reti nazionali dalla Regione o dal soggetto da essa delegato (art. 52-sexies, comma 1);

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 *"Disposizioni regionali in materia di espropri"* e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*, con particolare riferimento al Titolo II *"Impianti e reti"*;

Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera c), che stabilisce che la Regione esercita, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), le funzioni amministrative in materia di energia e, in particolare, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

Tenuto conto che in attuazione della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni relative al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia di ambiente ed energia

ed il personale addetto, già in servizio presso la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati trasferiti ad Arpae – Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”* che attribuisce all'Area Autorizzazioni ambientali e Energia di Arpae, ed in particolare al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), la funzione di rilasciare per conto della Regione Emilia-Romagna, le autorizzazioni delle infrastrutture di trasporto dell'energia tra cui ricadono i metanodotti;

Visto il comma 1 bis dell'art. 6 della L.R. 37/2002 *“Disposizioni regionali in materia di espropri”*, introdotto con la L.R. 9/2016, che prevede: *“Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))”*;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena;

Preso atto che la Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Vezza D'Oglio n. 6, (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008), con nota DICEOR/LOR Prot. 720, ha presentato istanza in data 24/09/2025, assunta ai protocolli di Arpae con PG/2025/169453, 169456, 169458, 170087, 169740, 169573, 169580 del 25/09/2025, per l'avvio della procedura di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. *“Testo unico degli espropri”* per le opere di interesse regionale connesse ai metanodotti di cui al progetto denominato:

- Metanodotto Imola-Forlì-Cesena - DN 150 (6”) - MOP 60 bar - Variante per ricollegamento All.to Comune di Cesena 1° Presa (impianto n. 22 - Codice Variante: 9115119);
- Metanodotto Allacciamento Comune di Cesena 1° Presa DN 150 (6”) - MOP 60 bar (impianto n. 21575).

Preso atto che entrambi i metanodotti ricadono interamente all'interno dell'ambito amministrativo del Comune di Cesena (FC);

Dato atto che l'intervento in progetto prevede:

- la realizzazione della variante al Metanodotto n. 22 "Imola-Forlì-Cesena" DN 150 (6") - MOP 60 bar, Codice Variante 9115119, di lunghezza pari a 1.399,20 metri, necessaria al fine di procedere alla dismissione dell'attuale tracciato, il quale è ormai in esercizio da molti anni e dunque risulta vetusto;
- a seguito della dismissione suddetta si dovrà procedere anche all'eliminazione del Metanodotto 41625 "*All.to Comune di Cesena 1° Presa*" con conseguente realizzazione, di un nuovo "*Metanodotto Allacciamento Comune di Cesena 1° Presa DN 150 (6") - MOP 60 bar (impianto n. 21575)*", lungo 37,00 metri, che prende origine dal metanodotto in variante, mediante stacco dal punto terminale dello stesso;
- in corrispondenza dello stacco, si procederà alla realizzazione di un impianto P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento), che sarà ubicato nel mappale 548 del Foglio 62 del Comune di Cesena (FC), situato all'interno di un'area a frutteto, di dimensioni 8,638 m x 6,988 m;
- l'accesso all'impianto P.I.D.A. (in progetto) da parte del personale SRG preposto, sarà garantito mediante la realizzazione di un tratto di strada sterrata di lunghezza pari a circa 5 m e larghezza pari a 7 m, con origine dalla viabilità esistente "Via Mariana". Il progetto prevede inoltre lo smantellamento dell'esistente area impiantistica contenente il P.I.D.A. n°41625/1;

Dato atto che il proponente ha precisato che l'intervento rientra nell'ambito di un programma di ammodernamento tecnologico impiantistico finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia, nonché al mantenimento della funzionalità dei gasdotti e per facilitare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali emergenze sulle condotte metanifere;

Considerato che, a seguito della realizzazione delle nuove opere, il progetto prevede anche la dismissione/rimozione di impianti e gasdotti esistenti ma che, dal momento che l'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 non fa riferimento alla dismissione di metanodotti già esistenti, tali dismissioni/rimozioni **non sono oggetto** del presente procedimento unico e che pertanto saranno da realizzare nel rispetto delle specifiche norme vigenti che regolamentano tali interventi;

Preso atto che gli interventi saranno realizzati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente in materia, di cui al D.M. 17 aprile 2008 "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*", per un miglioramento ed ottimizzazione della rete esistente;

Preso atto che:

- l'opera, di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 164/00, è soggetta alla procedura del T.U. 08.06.01 n. 327, come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 27.12.04;
- SNAM RETE GAS S.p.A. ha richiesto l'apposizione del vincolo espropriativo (finalizzato all'asservimento e/o all'occupazione temporanea) sulle aree interessate dal progetto, come individuate negli elaborati sopra richiamati, e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Considerato quindi che il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo unico in oggetto:

- ai sensi dell'art 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., costituirà recepimento negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena della localizzazione delle infrastrutture e dell'apposizione del vincolo espropriativo (asservimento, esproprio e occupazione temporanea) sulle aree interessate dal progetto e contestualmente comprenderà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- sostituirà, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture, ad esclusione degli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti;

Evidenziato che la data di avvio del procedimento unico, di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ha coinciso con la data di completamento dell'istanza, cioè con il giorno 24/09/2025;

Considerato che, come previsto dall'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di acquisire tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle

amministrazioni e dagli Enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione in oggetto e delle opere indispensabili, ArpaE SAE di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente, ha indetto, con nota PG/2025/200896 del 12/11/2025 la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90, invitando a parteciparvi anche gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

1. Comune di Cesena

- valutazione preliminare di impatto acustico;
- parere relativo al recepimento dell'opera negli strumenti urbanistici (localizzazione delle infrastrutture) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- valutazione in merito all'esclusione del progetto dall'autorizzazione paesaggistica D.Lgs. n. 42/2004 (il proponente dichiara che l'intervento è riconducibile alla lettera A.15 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 – interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica);
- autorizzazione per l'attraversamento della strada comunale Via Mariana e delle strade vicinali Via Chieri e Via Fiume di Sant'Andrea;
- eventuali valutazioni in merito alla collocazione del progetto all'interno della perimetrazione delle aree allagate negli eventi 2023 e 2024;
- nulla-osta per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico tra le quali si segnalano in particolare le seguenti particelle catastali del Comune di Cesena di proprietà comunale:
 - Foglio 43 - Particelle 610 e 612;

2. Provincia di Forlì-Cesena

- parere di conformità alla strumentazione sovraordinata (P.T.C.P.) in merito al recepimento dell'opera negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena;
- parere motivato in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) del recepimento dell'opera negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;
- autorizzazione per l'attraversamento della Via Ravennate (SP 46 Martorano);

3. Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

- eventuali valutazioni in merito all'esclusione del progetto dall'autorizzazione paesaggistica D.Lgs. n. 42/2004 (il proponente dichiara che l'intervento è riconducibile alla lettera A.15 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 – interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica);
- verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.Lgs. 50/2016, art. 25);

4. Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi Territoriali Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna - Unità organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica

- eventuali osservazioni in merito alle dichiarazioni asseverate fornite dal proponente in sostituzione del nulla osta ai sensi dell'art. 56 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 259/03;

5. Fibercop S.p.A.

- rilascio della planimetria con le eventuali interferenze del metanodotto con le proprie linee di comunicazione elettronica, necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna per il nulla-osta ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/03;
- nulla osta per interferenze con i cavi di telecomunicazione di competenza;

6. Lepida S.c.p.a.

- rilascio della planimetria con le eventuali interferenze del metanodotto con le proprie linee di comunicazione elettronica;
 - nulla osta per eventuali interferenze con i cavi di telecomunicazione di competenza;
7. Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
 - nulla osta in merito alle servitù militari;
 - nulla-osta in merito al recepimento negli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
 8. Comando Marittimo Nord – Ufficio Demanio e Infrastrutture
 - nulla osta in merito alle servitù militari;
 - nulla-osta in merito al recepimento negli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
 9. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari
 - nulla osta in merito alle servitù militari;
 - nulla-osta in merito al recepimento negli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
 10. Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali
 - il nulla-osta per interferenze con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio;
 11. Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna
 - il nulla-osta per l'attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnalano in particolare seguenti particelle catastali del Comune di Cesena - Demanio dello Stato per opere idrauliche di II categoria:
 - Foglio 42 - Particella 166;
 - Foglio 43 - Particella 43;
 12. Consorzio di Bonifica
 - eventuali interferenze con canali della rete di pertinenza consorziale (Mariana, progetto CER);
 13. Consorzi Stradali Riuniti
 - eventuale nulla-osta per l'attraversamento e la posa lungo la strada vicinale ad uso pubblico via Chieri e per l'attraversamento della Strada vicinale Via Fiume di Sant'Andrea in Comune di Cesena;
 14. AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica
 - parere ambientale in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) del recepimento dell'opera negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;
 15. Hera S.p.A. - Struttura Operativa di Forlì-Cesena
 - nulla osta per le interferenze del metanodotto con le reti fognaria e l'acquedotto di competenza;
 16. INRETE S.p.A.
 - nulla osta per le interferenze del metanodotto con i gasdotti di competenza;
 17. E-Distribuzione S.p.A.
 - nulla osta per le interferenze del metanodotto con la rete di distribuzione di energia elettrica;
 18. Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna
 - eventuali valutazioni in merito alla collocazione del progetto all'interno della perimetrazione delle aree allagate negli eventi 2023 e 2024;

- nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);
- nulla-osta idraulico relativamente alla concessione del demanio idrico per parallelismo e attraversamento dei seguenti corsi d'acqua:
 - Fiume Savio;

19. Unica Reti SpA

- nulla osta per le eventuali interferenze del metanodotto con le reti di competenza;
- nulla-osta per attraversamento delle particelle catastali del Comune di Cesena che risultano di vostra proprietà:
 - Foglio 62 - Particella 1686;

20. Romagna Acque Società delle Fonti

- nulla osta per eventuali interferenze del metanodotto con le reti di competenza (fascia di rispetto di pozzi della rete acquedottistica);

21. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena

- valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n.151;

22. Arpae

Area Demanio Idrico - Sezione Centrale:

- concessione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 7 del 14/04/2004, per attraversamento dei seguenti corsi d'acqua:
 - Fiume Savio;

Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Sistemi Ambientali

- parere ambientale in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) del recepimento dell'opera negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;

Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Distretto

- relazione tecnica istruttoria in merito agli aspetti ambientali;

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est - SAE di Forlì-Cesena - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

- nulla osta ai fini minerari ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (acque minerali e termali);

Polo Specialistico Demanio idrico Suoli Area Est

- valutazione dell'eventuale necessità di titolo concessorio in caso di occupazione temporanea di aree demaniali per la durata dei lavori (ad esempio con opere di cantiere);

Dato atto che, attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (B.U.R.E.R.T) n. 274 del 05/11/2025, l'avviso sul quotidiano "Resto del Carlino" del 05/11/2025, la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena e le comunicazioni dirette con raccomandate postali con ricevuta di ritorno ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera (protocollo Arpae PG/2025/198249), questa Arpae SAE di Forlì-Cesena ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento avvisando che il progetto sarebbe rimasto in deposito per 60 giorni, entro i quali sarebbe stato possibile prendere visione dello stesso e formulare eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

Tenuto conto che sono pervenute le seguenti note di richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte dei seguenti Enti componenti della Conferenza di servizi:

- Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est - Unità Valutazioni Strumenti Urbanistici - Biodiversità, con protocollo di Arpae con PG/2025/203942 del 17/11/2025;

- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, con nota protocollo 29924 del 27/11/2025 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/210797 del 27/11/2025);
- Comune di Cesena, con nota assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/211176 del 27/11/2025;

Dato atto che:

- con nota del 03/12/2025 PG/2025/214331, Arpae SAE di Forlì-Cesena ha richiesto alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di fornire chiarimenti e documentazione integrativa al fine di acquisire tutti gli elementi necessari a consentire una decisione in merito alla procedura in oggetto, entro 30 giorni dal ricevimento della sopracitata nota e sospeso i tempi del procedimento;
- con nota del 11/12/2025 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2025/219153), Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto una proroga per la consegna delle integrazioni fino al 28/02/2026 e, con nota PG/2025/225824 del 18/12/2025, questa Arpae SAE ha ritenuto di concedere la proroga come da richiesta del 11/12/2025;
- con nota del 23/02/2026 (DICEOR/LOR prot. 172), acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/34406, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato le integrazioni e i chiarimenti richiesti con nota del 03/12/2025 e i termini del procedimento hanno ripreso a decorrere;
- in data 27/02/2026 Arpae SAE di Forlì-Cesena, con nota assunta al protocollo PG/2026/38420, ha inviato a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi le integrazioni pervenute;

Dato atto che, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi degli articoli 11 e 16 della L.R. n. 37/2002, è pervenuta ad ARPAE SAE di Forlì-Cesena una osservazione dai proprietari dei terreni interessati dall'opera, come di seguito indicata:

- Osservazione n. 1 - pervenuta il 19/12/2025 e assunta agli atti di Arpae con PG/2025/227411 effettuata dai proprietari dei terreni riferiti al Foglio 44 Particelle n. 836, 841, 842, 837, 834, 835 e 838 Comune di Cesena (FC);

Evidenziato che l'art. 11 della L.R. 37/2002 "Disposizioni regionali in materia di espropri" stabilisce che le amministrazioni (enti/aziende) partecipanti alla Conferenza di servizi *"sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai fini dell'assunzione delle decisioni finali in merito alle stesse"*;

Considerato che con nota PG/2026/38420 del 27/02/2026, Arpae SAE di Forlì-Cesena ha trasmesso alla Società proponente e a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi l'osservazione ricevuta da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera entro il termine ultimo per la presentazione, chiedendo al proponente di far pervenire le controdeduzioni all'osservazione presentata e ai soggetti componenti della Conferenza di servizi di esprimere eventuali considerazioni in merito all'osservazione presentata utili al fine dell'assunzione delle decisioni finali;

Considerato che

- il Comune di Cesena - Ufficio di Piano Associato, con PGN 48377 del 31/03/2026, acquisita agli atti di Arpae SAE di Forlì-Cesena con PG/2026/66486 del 13/04/2026, ha comunicato le proprie considerazioni in merito all'osservazione pervenuta, precisando che *"in riferimento all'osservazione pervenuta in fase di deposito, a seguito dell'ultimazione delle opere di sistemazione, le aree di proprietà dell'osservante resteranno ricomprese nel tessuto individuato dal PUG come territorio rurale di pianura (art. 6.2.2)"*;
- la Provincia di Forlì-Cesena, con Decreto Presidenziale n. 44 del 04/05/2026, trasmesso dal Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con prot. provinciale n. 11796/2026 del 06/05/2026 e assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/84161 del 07/05/2026, comunica che *"Esaminata"*

l'osservazione presentata, si ritiene che, non apportando ulteriori contributi ambientali, non risulti rilevante ai fini del Parere di sostenibilità”;

Tenuto conto che:

- il proponente Snam Rete Gas S.p.A. ha espresso le proprie controdeduzioni alle osservazioni dei proprietari con nota datata 14/05/2026, acquisita al protocollo di Arpae SAE di Forlì-Cesena al PG/2026/91309 del 19/05/2026;
- con nota PG/2026/95001 del 25/05/2026, Arpae SAE di Forlì-Cesena ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi le controdeduzioni predisposte dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. all'osservazione pervenuta, chiedendo di esprimere eventuali valutazioni, per gli aspetti di competenza, ai fini dell'assunzione delle decisioni finali su tali osservazioni come previsto dall'art. 11 della L.R. 37/2002;
- considerato che, entro il termine indicato nella nota di cui al punto precedente e a oggi, non sono pervenute da parte degli enti ulteriori valutazioni in merito all'osservazione pervenuta e alle controdeduzioni del proponente;

Dato atto che il termine perentorio di 90 giorni dalla indizione della Conferenza di Servizi entro il quale gli Enti/Aziende in indirizzo dovevano rendere a questa Arpae SAE di Forlì-Cesena le rispettive determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, formulate in termini di assenso o dissenso, e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della L. 241/90, tenendo conto dei giorni di sospensione del procedimento per l'invio delle integrazioni **è scaduto il giorno 03/05/2026** e risultano pervenuti ad Arpae SAE di Forlì-Cesena i pareri/nulla osta dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi:

1. Comune di Cesena

con nota prot. comunale 53158 del 10/04/2026, assunta agli atti di Arpae con PG/2026/66486 del 13/04/2026, il Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ha trasmesso i seguenti pareri:

- parere in merito all'impatto acustico, in cui si prescrive alla ditta esecutrice dei lavori:
 - la presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, in fase di cantiere, di apposita domanda in deroga ai limiti acustici, conformemente a quanto disposto nel Regolamento Edilizio;
 - l'adozione di tutti gli accorgimenti funzionali alla riduzione del rumore, con particolare riferimento al periodo notturno, in ragione della vicinanza del cantiere rispetto ad alcuni recettori espressamente individuati;
- parere favorevole di conformità alla Strategia del PUG vigente del Comune di Cesena-Montiano, espresso dal competente Settore Governo del Territorio – Ufficio di Piano Associato con nota prot. comunale n. 48377 del 31/03/2026 allegata alla nota del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio sopra citata, nel quale:
 - viene dato atto che l'approvazione del progetto di che trattasi, costituisce Variante solo cartografica, allo strumento urbanistico comunale, in particolare per la Tavola V6.3 Rete distribuzione idrica e gas, per l'inserimento del nuovo tracciato della linea SNAM e che l'aggiornamento della cartografia generale del PUG sarà recepito con successivo atto ricognitivo;
 - viene prescritto il versamento del contributo di compensazione ecologica, pari a € 23.496,00 su apposito capitolo di bilancio (Capitolo 47450000 – Compensazioni Ambientali da imprese) prima della comunicazione di inizio lavori (il termine per la presentazione è stato modificato con nota prot. comunale n. 0102569/2026, acquisita al PG.2026.133094 del 21/07/26);

- valutazione in merito all'esclusione del progetto dall'autorizzazione paesaggistica D.Lgs. n. 42/2004 in quanto riconducibile alla lettera A.15 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 *"interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica espresso dal competente Servizio Associato Urbanistica"*, espressa dall'Ufficio di Piano nella già citata nota prot. comunale n. 48377 del 31/03/2026;
- parere favorevole in merito alla gestione della viabilità e all'attraversamento di strade comunali vincolato al rispetto di specifiche prescrizioni, espresso dal Settore Lavori Pubblici – Ufficio Progettazione-Esecuzione dei Lavori, con nota prot. comunale n. 50395 del 03/04/2026, allegata alla nota del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio sopra citata;

2. Provincia di Forlì-Cesena

- parere di conformità alla strumentazione sovraordinata (P.T.C.P.) delle varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Cesena e parere motivato in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19, espressi con Decreto Presidenziale n. 44 del 04/05/2026, trasmesso dal Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con nota prot. provinciale n. 11796/2026 del 06/05/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/84161 del 07/05/2026;
- concessione per l'attraversamento tramite T.O.C. della SP 46 Martorano, rilasciata con determinazione n. 668 del 20/05/2026, trasmessa dal Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Mobilità e Trasporti con nota prot. provinciale n. 13532 del 20/05/2026, assunta agli atti di Arpae con PG/2026/93322 del 21/05/2026;

3. Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

- parere in merito alla tutela archeologica, pervenuto con nota MIC_SABAP-RA_UO2/04/05/2026/8210-P, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/82434 del 06/05/2026, con cui vengono prescritti: un'indagine archeologica preventiva e il controllo archeologico in corso d'opera;

6. Lepida S.c.p.a.

- comunicazione in merito all'interferenza del progetto con l'infrastruttura in fibra ottica di competenza e trasmissione delle relative planimetrie, pervenute con nota prot. Lepida n. 25B454/out/GEN del 19/11/25, assunta al protocollo di Arpae PG/2025/206738 del 21/11/2025;

7. Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea

- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), rilasciato con nota M_D AMI001 REG2026 0007641 29/01/26 assunto agli atti di Arpae con PG/2025/17815;

8. Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio

- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), rilasciato con nota prot M_D MARNORD PROT N. 39209 del 25/11/25 - assunto agli atti di Arpae con PG/2025/208853;

9. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari

- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), rilasciato con

nota prot. M_D AEF374D REG2026 0003425 20-02-2026 assunto agli atti di Arpae con PG/2026/33321;

10. Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali

- con nota Reg. Uff. 98968 del 17/12/25 assunta agli atti di Arpae con PG/2025/225801 del 18/12/2025 ha inviato una comunicazione con indicazioni generiche da seguire nel caso di interferenze con impianti fissi ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
- Snam Rete Gas S.p.A., in data 23/06/2026, con nota assunta agli atti di Arpae con PG/2026/114205, ha provveduto ad inviare la dichiarazione asseverata attestante l'assenza di interferenze tra gli impianti fissi di pubblico trasporto e le opere di proprietà Snam Rete Gas S.p.A.;

12. Consorzio di Bonifica della Romagna

- parere favorevole condizionato all'ottenimento (previa presentazione di richiesta) da parte del proponente della concessione/autorizzazione per attraversamento del Canale consorziale Mariana e al rispetto delle distanza netta di 50 cm dalle linee irrigue consorziali in corrispondenza degli attraversamenti; pervenuto con nota prot. del Consorzio n. 3136 del 27/01/2026, assunta agli atti di Arpae PG/2026/16327 del 28/01/2026;

13. Consorzi Stradali Riuniti

- nulla-osta relativo alla posa lungo la strada vicinale ad uso pubblico via Chieri, condizionato al ripristino allo stato attuale del tratto interessato (viene chiarito che il tratto della Strada vicinale Via Fiume di Sant'Andrea oggetto d'intervento non risulta di competenza del consorzio, in quanto di competenza comunale); pervenuto con nota prot. consorziale n. 124 del 24/04/2026/26, assunta agli atti di Arpae PG/2026/75491 del 24/04/2026;

15. Hera S.p.A. - Struttura Operativa di Forlì-Cesena

- parere di massima favorevole con prescrizioni in merito alle interferenze del metanodotto con le reti di competenza, pervenuto con nota prot 96705-42229 del 20/11/2025 assunto agli atti di Arpae con PG/2025/207362 del 21/11/2025

16. INRETE S.p.A.

- parere di massima favorevole con prescrizioni in merito alle interferenze del metanodotto con le reti di competenza, pervenuto con nota prot 96705-42229 del 20/11/2025 assunto agli atti di Arpae con PG/2025/207362 del 21/11/2025;

18. Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna

- nulla-osta idraulico e autorizzazione idraulica relativamente alla concessione all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso attraversamento in subalveo del fiume Savio con metanodotto, mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC), pervenuto con nota Prot. Agenzia STPC n. 21292.U del 21/04/2026, assunta al protocollo Arpae con PG.2026.73362 del 22/04/2026;

20. Romagna Acque Società delle Fonti

- con nota prot. 11277 del 19/11/25, assunta agli atti di Arpae con PG/2025/206037 del 20/11/2025, ha comunicato che non sono presenti interferenze del metanodotto con le reti di competenza;

21. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena

- parere favorevole in merito alla valutazione progetto in materia di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151 del 01/08/2011, comunicato con nota protocollo VVF n. 6062 del 09/04/2026, assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/64370 del 09/04/2026;

22. Arpae

Area Prevenzione Ambientale Est

- parere ambientale in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19; pervenuto con nota protocollo PG/2026/75421 del 24/04/2026;

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est - SAE di Forlì – Cesena

Unità autorizzazioni complesse ed energia

- nulla osta ai fini minerari ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (acque minerali e termali);

Area Demanio Idrico - Sezione Territoriale Est sede di Forlì-Cesena

- parere pervenuto con nota protocollo PG/2026/64051 del 08/04/2026, con cui viene precisato che non si ravvisano competenze da parte dell'unità scrivente;

Considerato che tali determinazioni sono rese disponibili al proponente e a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di servizi nel corso del procedimento attraverso condivisione su Drive e che le stesse sono conservate in atti presso Arpae SAE di Forlì-Cesena e riportate nell'**Allegato 1**, denominato *“Autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi trasmessi dai componenti della Conferenza di servizi e ricompresi dall'autorizzazione unica”*, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la dichiarazione asseverata e relativi allegati (assunti al prot. Arpae con nota registrata al PG/2026/152895 del 24/08/2026), inviati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A al MIMIT in data 24/09/2026, come da ricevuta di avvenuta consegna, acquisita al PG/2025/169453 del 25/09/2026, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003, così come modificato dal D.Lgs. 48/2024, sostituiscono il preventivo atto di assenso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica relativamente all'interferenza dei progetti con le reti di comunicazione elettronica, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che, entro il giorno 03/05/2026, data di scadenza del termine di 90 giorni dall'indizione della Conferenza di Servizi, stabilito dal comma 2 lettera c) dell'art 14-bis della L. 241/90 e smi (tenuto conto della sospensione dei termini del procedimento per la richiesta di integrazioni), e a tutt'oggi, **non risultano pervenuti** ad Arpae SAE di Forlì-Cesena i **parere/nulla osta dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi** relativamente agli aspetti di competenza evidenziati:

4. Fibercop S.p.A.

- rilascio della planimetria con le eventuali interferenze del metanodotto con le proprie linee di comunicazione elettronica, necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna per il nulla-osta ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/03;
- nulla osta per interferenze con i cavi di telecomunicazione di competenza;

11. Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna

- il nulla-osta per l'attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico tra le quali si segnalano in particolare seguenti particelle catastali del Comune di Cesena - Demanio dello Stato per opere idrauliche di II categoria:
 - Foglio 42 - Particella 166;
 - Foglio 43 - Particella 43;

14. AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica

- parere in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della variante urbanistica (per localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;

17. E-Distribuzione S.p.A.

- nulla osta per le interferenze del metanodotto con la rete di distribuzione di energia elettrica;

22. Arpae - Area Demanio Idrico Sezione Centrale:

- concessione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e della L.R. n. 7 del 14/04/2004, per attraversamento dei seguenti corsi d'acqua:
 - Fiume Savio;

Evidenziato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro il termine del 13/06/2026 dei pareri/nulla osta di competenza da parte di un Ente o soggetto coinvolto nella Conferenza di servizi equivale ad un assenso senza condizioni e che, pertanto, **vengono considerati come acquisiti i suddetti assensi impliciti** di:

4. Fibercop S.p.A.;

11. Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna;

14. AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica;

17. E-Distribuzione S.p.A.;

22. Arpae - Direzione Generale Area Demanio Idrico Sezione Centrale;

Evidenziato inoltre che gli altri soggetti componenti della Conferenza di servizi tenuti ad esprimersi hanno trasmesso ad Arpae le proprie determinazioni in termini di assenso, subordinate in alcuni casi a condizioni e prescrizioni;

Precisato che l'esame puntuale delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera è riportato nell'**"Allegato 2 – "ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO"**, che risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione e tiene conto delle controdeduzioni del proponente e delle valutazioni espresse dalla Provincia di Forlì-Cesena e dal Comune di Cesena, in qualità di componenti della Conferenza di Servizi;

Dato atto che nell'Allegato 2 sopra indicato vengono riportate le decisioni definitive assunte in esito alla Conferenza dei Servizi in merito alle osservazioni presentate dagli interessati ai sensi degli art. 11, comma 3 e art. 16, comma 6 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

Tenuto conto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di Servizi, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Valutato che l'acquisizione degli assensi anche impliciti consente di concludere positivamente la Conferenza di Servizi (in data 03/05/2026) indetta da Arpae SAE di Forlì-Cesena con nota PG/2025/200896 del 12/11/2025, senza la necessità di svolgere la riunione della Conferenza di servizi in modalità sincrona di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 14-bis della L. 241/90;

Tenuto conto che l'opera in progetto non risulta attualmente prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Cesena e che, in merito alla localizzazione delle infrastrutture tecnologiche in progetto, gli Enti competenti hanno espresso quanto segue:

- la Provincia di Forlì-Cesena, con il Decreto del Presidente n. 44 del 04/05/2026, del 04/05/2026 trasmesso dal Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con prot. provinciale n. 11796/2026 del 06/05/2026 e assunti al protocollo di Arpae con PG/2026/84161 del 07/05/2026, ha espresso il parere motivato di sostenibilità ambientale positivo, ai sensi del combinato disposto art. 19 LR 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/06, relativamente agli effetti di variante degli strumenti urbanistici;

- il Comune di Cesena con nota prot. n. 48377 del 31/03/2026, acquisita agli di Arpae al con PG/2026/66486 del 13/04/2026 ha espresso il proprio parere come di seguito riportato:
 - l'intervento in oggetto non è in contrasto con le previsioni del PUG vigente;
 - l'intervento non comporta una modifica di tessuto del PUG; una volta concluso positivamente il procedimento, verrà aggiornata la cartografia del PUG, esclusivamente alla Tavola V6.3 Rete distribuzione idrica e gas, con l'inserimento del nuovo tracciato SNAM di progetto.
 - si esprime parere FAVOREVOLE di conformità alla Strategia del PUG vigente del Comune di Cesena-Montiano, dando atto che l'approvazione del progetto di che trattasi, costituisce Variante solo cartografica, allo strumento urbanistico comunale, in particolare per la Tavola V6.3 Rete distribuzione idrica e gas, per l'inserimento del nuovo tracciato della linea SNAM;
 - l'aggiornamento della cartografia generale del PUG sarà recepito con successivo atto ricognitivo.
 - per consentire una più completa rappresentazione della Variante cartografica di PUG e dei vincoli rilevati in fase istruttoria, si allega al presente atto , la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Cesena:
 - Allegato A: Stralcio Tav. V6.3 "Rete distribuzione idrica e gas", versione stato attuale vigente e versione stato modificato (elaborato che viene allegato quale Allegato 3 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale).
 - Stralci tavole dei vincoli (elaborato che viene allegato quale Allegato 4 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale).

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta da Arpae SAE di Forlì-Cesena con nota PG/2025/200896 del 12/11/2025;

Ritenuto pertanto che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per poter procedere all'adozione del provvedimento conclusivo di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'opera, che comprende l'approvazione del progetto definitivo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nei pareri acquisiti riportati nell'Allegato 1 alla presente determinazione e riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

Dato atto che in riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti alla documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Milano attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 13/03/2026, acquisita al prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0091628_20260313, per la Società SNAM RETE GAS S.p.A.;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";*
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Preso atto delle autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisite agli atti di Arpae con PG/2026/145875 del 07/08/2026, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società SNAM RETE GAS S.p.A. e del relativo socio unico SNAM S.p.A., complessivamente sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Dato atto che Arpae SAE di Forlì-Cesena, con nota PG/2026/117784 del 29/06/2026, ha richiesto al proponente il rimborso delle spese sostenute, per la spedizione delle raccomandate R/R inviate ai proprietari delle aree interessate dalla costruzione e all'esercizio delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto in oggetto, come previsto ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 della Legge Regionale 37/2002 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e degli art. 52-ter del D.p.R. 327/2001, e che la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha provveduto al pagamento attraverso bollettino pagoPA in data 02/07/2026;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di autorizzare** la Società SNAM RETE GAS S.p.A., (C.F. e Partita I.V.A. n. 10238291008), alla realizzazione ed esercizio delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto denominato *"Metanodotto Imola-Forlì-Cesena - DN 150 (6") - MOP 60 bar - Variante per ricollegamento All.to Comune di Cesena 1° Presa"* e al *"Metanodotto Allacciamento Comune di Cesena 1° Presa DN 150 (6") - MOP 60 bar"*, nel Comune di Cesena (FC)", come in premessa descritte, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, dando atto che il presente provvedimento approva il progetto definitivo, nonché gli elaborati agli atti di Arpae (di cui al successivo punto 2.), ed esplica gli effetti di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all'art. 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;
2. **di dare atto che** gli impianti dovranno essere costruiti e gestiti secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto presentati dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. acquisiti in atti da Arpae SAE di Forlì-Cesena con nota DICEOR/LOR Prot. 720, assunta ai protocolli di Arpae con PG/2025/169453, 169456, 169458, 170087, 169740, 169573, 169580 del 25/09/2025 e successivamente completati ed integrati con note:
 - DICEOR/LOR Prot. 172 del 23/02/2026, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/34406;
 - del 04/03/2026, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/41029;
 - del 10/03/2026, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/49025;
 - del 11/03/2026, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/45460;
 - del 13/03/2026, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2026/49003;

- del 23/06/2026, acquisite ai protocolli di Arpae con PG/2026/114205 e PG/2026/114243;
 - del 24/08/2026, acquisite ai protocolli di Arpae con PG/2026/152895;
3. **di prendere atto** che a seguito della realizzazione dei nuovi metanodotti è prevista anche la dismissione/rimozione dei metanodotti esistenti richiamati in premessa;
 4. **di dare atto** che le dismissioni/rimozioni di cui al punto precedente non sono oggetto del presente provvedimento autorizzativo e che pertanto saranno da realizzare nel rispetto delle specifiche norme vigenti che regolamentano tali interventi;
 5. **di dare atto**, che la presente autorizzazione risulta vincolata **al rispetto delle seguenti prescrizioni** di carattere generale:
 - 5.1. la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cesena e ad Arpae SAE di Forlì-Cesena;
 - 5.2. l'autorizzazione unica **decadrà**, di diritto:
 - se i lavori non avranno avuto **inizio entro un anno** dalla data del presente provvedimento;
 - se l'opera non sarà **ultimata entro 3 anni** dalla data del presente provvedimento;
 - con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dall'autorizzazione stessa;
 - 5.3. l'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti con particolare riferimento alla "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 di cui al Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 17/04/2008;
 - 5.4. dovranno essere presentate tempestivamente eventuali varianti al progetto che si ravvisassero necessarie durante l'esecuzione dei lavori per la prescritta preventiva approvazione;
 - 5.5. dovranno essere comunicati ad Arpae SAE di Forlì-Cesena e al Comune di Cesena:
 - la conclusione dei lavori;
 - la regolare esecuzione dei lavori;
 - l'esito del collaudo;
 - la messa in esercizio dell'impianto;**entro 3 mesi** a decorrere dalla data in cui ciascuna di queste attività sarà portata a termine;
 - 5.6. la realizzazione di eventuali sistemi di wellpoint, pozzi drenanti (finalizzati all'abbassamento temporaneo dei livelli di falda durante l'effettuazione degli scavi per la realizzazione dell'opera) dovrà essere preliminarmente comunicata all'Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli Area Est, con un preavviso di almeno 15 giorni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento Regionale dell'Emilia-Romagna n. 41/2001;
 - 5.7. l'utilizzo di acqua sotterranea per l'effettuazione dei collaudi idraulici delle condotte messe in opera, è subordinato alla preventiva richiesta di concessione all'Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli Area Est, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 6 o dall'art. 36 del Regolamento Regionale dell'Emilia-Romagna n. 41/2001;

- 5.8. la Società SNAM RETE GAS S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti in progetto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
- 5.9. prima della comunicazione di inizio lavori dovranno essere ottenute tutte le concessioni per occupazione di aree demaniali non ancora rilasciate, per le quali è stato acquisito il nulla osta implicito in sede di Conferenza dei Servizi;
6. **di precisare che la presente autorizzazione**, ai sensi del ai sensi l'art. 52-quater comma 3 del D.P.R. 327/2001, **sostituisce e comprende le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi** necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto, acquisiti anche implicitamente nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento unico:
- acquisizione implicita dei nulla osta di competenza comunale per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico tra le quali si segnalano in particolare le seguenti particelle catastali del Comune di Cesena di proprietà comunale:
 - Foglio 43 - Particelle 610 e 612;
 - parere in merito all'impatto acustico, comprendente alcune prescrizioni, espresso dal Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Forlì con nota prot. comunale 53158 del 10/04/2026, assunta agli atti di Arpae con PG/2026/66486;
 - parere favorevole di conformità alla Strategia del PUG vigente del Comune di Cesena-Montiano, espresso dal competente Settore Governo del Territorio – Ufficio di Piano Associato del Comune di Forlì con nota prot. comunale n. 48377 del 31/03/2026;
 - valutazione in merito all'esclusione del progetto dall'autorizzazione paesaggistica D.Lgs. n. 42/2004 in quanto riconducibile alla lettera A.15 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 – interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica espresso dal competente Servizio Associato Urbanistica – Ufficio di Piano del Comune di Forlì, con nota prot. n. 48377 del 31/03/2026;
 - parere favorevole in merito alla gestione della viabilità e all'attraversamento di strade comunali vincolato al rispetto di specifiche prescrizioni, espresso dal Settore Lavori Pubblici – Ufficio Progettazione-Esecuzione dei Lavori del COmune di Forlì, con nota prot. comunale n. 50395 del 03/04/2026;
 - parere di conformità della Provincia di Forlì-Cesena alla strumentazione sovraordinata (P.T.C.P.) delle varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Cesena e parere motivato in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della localizzazione dell'infrastruttura ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19, espressi con Decreto Presidenziale N. 44 del 04/05/2026, trasmesso con nota protocollo 11796 del 06/05/2026 e assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/84161;
 - concessione per l'attraversamento della SP 46 Martorano rilasciata con determinazione n. 668 del 20/05/2026 e trasmessa dal Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena, con nota protocollo provinciale n. 13532 del 20/05/2026, assunta agli atti di Arpae con PG 93322 del 21/05/2026;
 - parere relativo alla tutela archeologica rilasciato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con nota prot. Soprintendenza n. MIC_SABAP-RA_UO2/04/05/2026/8210-P, assunta al protocollo di Arpae con PG.2026.82434 del 06/05/26;
 - acquisizione implicita del nulla osta di competenza di Fibercop S.p.A. relativamente a eventuali interferenze con reti di telecomunicazione di competenza;
 - dichiarazione asseverata e relativi allegati (assunti al prot. Arpae con nota registrata al PG/2026/152895 del 24/08/2026), inviati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A al MIMIT in data 24/09/2026, come da ricevuta di avvenuta consegna, acquisita al PG/2025/169453 del 25/09/2026, che, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003, così come modificato dal D.Lgs. 48/2024, sostituiscono il preventivo atto di assenso del Ministero delle Imprese e del Made in

Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica relativamente all'interferenza dei progetti con le reti di comunicazione elettronica, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicazione in merito all'interferenza del progetto con l'infrastruttura in fibra ottica di competenza di Lepida S.c.p.A. e trasmissione delle relative planimetrie, pervenute con nota prot. Lepida n. 25B454/out/GEN del 19/11/25, assunta al protocollo di Arpae PG/2025/206738 del 21/11/2025
- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici rilasciato dall'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio rilasciato con nota M_D AMI001 REG2026 0007641 29-01-2026 assunto agli atti di Arpae con PG/2025/17815;
- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici rilasciato dal Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Demanio e Infrastrutture rilasciato con nota prot M_D MARNORD PROT N. 39209 del 25/11/2025 - assunto al protocollo di Arpae PG/2025/208853;
- nulla osta in merito alle servitù militari e nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95) rilasciato dal Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari con prot. Esercito rilasciato con nota prot. M_D AEF374D REG2026 0003425 20-02-2026 assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/33321;
- nulla-osta per interferenze con impianti fissi ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 di competenza dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali; in questo caso non necessario in quanto, con nota acquisita al PG/2026/114205 del 23/06/2026, il proponente ha trasmesso un documento con cui il progettista dell'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, che i nuovi gasdotti ed i relativi impianti in progetto sono localizzati ad una distanza superiore a 30 mt da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti; l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, con nota prot Reg. Uff. 98968 del 17/12/2025, assunta al PG/2025/225801 del 18/12/2025, ha comunicato alcune indicazioni generiche da seguire nel caso di interferenze con impianti fissi ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
- acquisizione implicita dei nulla osta di competenza del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna al rilascio della concessione per l'attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico, tra le quali si segnalano in particolare seguenti particelle catastali del Comune di Cesena - Demanio dello Stato per opere idrauliche di II categoria:
 - Foglio 42 - Particella 166;
 - Foglio 43 - Particella 43;
- parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna, condizionato all'ottenimento (previa presentazione di richiesta) da parte del proponente della concessione/autorizzazione per attraversamento del Canale consorziale Mariana e al rispetto delle distanza netta di 50 cm dalle linee irrigue consorziali in corrispondenza degli attraversamenti; pervenuto con nota prot. del Consorzio n. 3136 del 27/01/2026, assunta agli atti di Arpae PG/2026/16327 del 28/01/2026;
- nulla-osta dei Consorzi Stradali Riuniti relativo alla posa lungo la strada vicinale ad uso pubblico via Chieri, condizionato al ripristino allo stato attuale del tratto interessato (viene chiarito che il tratto della Strada vicinale Via Fiume di Sant'Andrea oggetto d'intervento non risulta di competenza del consorzio, in quanto di competenza comunale); pervenuto con nota prot. consorziale n. 124 del 24/04/2026/26, assunta agli atti di Arpae PG/2026/75491 del 24/04/2026;
- parere favorevole di competenza dell'AUSL della Romagna, acquisito implicitamente in merito alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della localizzazione dell'infrastruttura ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19;

- parere di massima favorevole con prescrizioni in merito alle interferenze del metanodotto con la rete fognaria, l'acquedotto e i metanodotti di competenza di Hera S.p.A. e di INRETE S.p.A., pervenuto con nota prot 96705-42229 del 20/11/2025 prot. Arpae PG/2025/207362 del 21/11/2025;
- nulla-osta idraulico e autorizzazione idraulica, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna, relativamente alla concessione all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso attraversamento in subalveo del fiume Savio con metanodotto, mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC), pervenuto con nota Prot. Agenzia STPC n. 21292.U del 21/04/2026, assunta al protocollo Arpae con PG.2026.73362 del 22/04/2026;
- nulla osta di E-distribuzione S.p.A. acquisito implicitamente in merito ad eventuali interferenze del metanodotto con le linee elettriche di competenza del gestore di rete;
- comunicazione di assenza di interferenze con le reti di competenza di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., pervenuto con prot. Romagna Acque n. 11277 del 19/11/2025, assunta al protocollo di Arpae PG/2025/206037 del 20/11/2025;
- parere favorevole in merito alla valutazione progetto in materia di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151 del 01/08/2011, comunicato con nota protocollo VVF n. 6062 del 09/04/2026, assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/64370 del 09/04/2026;
- parere espresso da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est in relazione alla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) della localizzazione dell'infrastruttura, ai sensi della L.R. 24/2017, art. 19, pervenuto con nota protocollo PG/2026/75421 del 24/04/2026;
- nulla osta ai fini minerari ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (acque minerali e termali) rilasciato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - SAE di Forlì-Cesena;
- acquisizione implicita del nulla osta al rilascio della concessione per l'attraversamento del fiume Savio, di competenza dell'Area Demanio Idrico Sezione Centrale di Arpae;
- comunicazione di Arpae - Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli Area Est in data 08/04/2026 assunta al PG/2026/64051, con cui viene precisato che non si ravvisano competenze da parte dell'unità scrivente;

7. **di stabilire** che la Società SNAM RETE GAS S.p.A. deve inoltre **adempiere alle seguenti prescrizioni e condizioni** specifiche contenute nei pareri e nulla osta espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi:

7.1. COMUNE DI CESENA - Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio - Prot. comunale PGN 53158 del 03/04/2026, assunto al PG/2026/66486 del 13/04/2026;

7.1.1. in merito agli aspetti acustici, prima della comunicazione di inizio lavori, la ditta esecutrice del cantiere dovrà presentare apposita domanda di deroga ai limiti acustici allo Sportello Unico per le Attività Produttive conformemente a quanto disposto nel Regolamento Edilizio;

7.1.2. in ragione della vicinanza del cantiere con i ricettori posti su Via Fornasaccia 465, Via Fornasaccia 501, Via Ravennate 3879, Via Ravennate 3980 e le abitazioni di fianco all'attraversamento di Via Mariana, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti funzionali alla riduzione del rumore con particolare riferimento al periodo notturno;

7.2. COMUNE DI CESENA - Settore Governo del Territorio - Prot. comunale PGN 48377 del 31/03/2026, assunto al PG/2026/66486 del 13/04/2026;

7.2.1. dovrà essere versato il contributo di compensazione ecologica, pari a € 23.496,00 su apposito capitolo di bilancio (Capitolo 47450000 – Compensazioni Ambientali da imprese), prima della comunicazione di inizio lavori;

7.3. COMUNE DI CESENA - Settore lavori Pubblici - Ufficio Progettazione-Esecuzione Lavori
- Prot. comunale PGN 50395 del 03/04/2026, assunto al PG/2026/66486 del 13/04/2026;

7.3.1. l'intervento in oggetto prevede la manomissione di via Mariana, per i ripristini sarà necessario attenersi alle seguenti prescrizioni:

7.3.1.1. il taglio del piano viabile bitumato dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina taglia-asfalto circolare o mediante fresatura dell'intero bitumato pari alla larghezza e lunghezza dello scavo;

7.3.1.2. posa in opera di sabbia da riempimento per la formazione di sottofondazione stradale, di rilevati, di riempimento di scavi ed il rinfilanco di manufatti di qualsiasi forma, dimensione e spessore, fino alla quota del piano di posa del misto cementato. La posa in opera deve essere eseguita a strati non eccedenti i 30 cm. e il costipamento del materiale con idonei mezzi meccanici (costipatore a piastra vibrante portatile) fino a raggiungere una densità in sito minima pari al 90% della prova Proctor modificata;

7.3.1.3. posa in opera di fondazione stradale in misto cementato, a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice, per uno spessore di cm. 35, debitamente rullato. La miscela del misto cementato dovrà essere costituita da inerti, acqua, cemento in ragione del 3% sul peso degli inerti asciutti;

7.3.1.4. posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder, granulometria di mm. 0/25 ottenuto con graniglia e pietrischetto della 4^a categoria previsto dalle norme C.N.R. sabbia ed additivo, confezionato a caldo, steso a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice per uno spessore di cm.15, debitamente rullato, compreso l'onere di applicazione di emulsione bituminosa al 60% nella misura di Kg. 0700/mq esteso a tutta l'area dello scavo;

7.3.1.5. a compattazione avvenuta fresare tutto il tratto di strada interessato dai lavori, estendendo la fresatura ad una fascia pari a 2 m per lato rispetto al ripristino provvisorio e per tutta la lunghezza dell'intervento, con asportazione del tappeto d'usura per uno spessore di cm.4 rimanendo comunque invariato lo spessore di cm 10 del conglomerato bituminoso tipo bynder;

7.3.1.6. formazione di strato d'usura in conglomerato bituminoso nella granulometria di mm. 0-12, ottenuto con impiego di pietrischetto della 1^a categoria a norma C.N.R., sabbia e additivo, confezionato a caldo, steso a mezzo di idonea macchina vibrofinitrice , per uno spessore di cm. 4, debitamente rullato, compreso l'onere di applicazione bituminosa al 60%, nella misura di Kg. 0,500/mq esteso a tutta l'area fresata. Conclusa l'esecuzione del nuovo manto stradale, ove risulterà necessario, dovranno essere ricaricate le banchine con misto granulare stabilizzato in quantità tale da raccordarsi con il piano stradale ed evitare pericolosi scalini;

7.3.1.7. al termine del rifacimento dei tappeti d'usura la sede stradale dovrà risultare perfettamente sagomata senza presentare dislivelli, dovranno essere eseguiti a regola d'arte tutti i raccordi superficiali tra carreggiata, banchina, le soglie dei passi carrai o portoni di ingresso, cunetta e nuova pavimentazione. Inoltre dovrà essere garantita la continuità dello scolo delle acque piovane verso le strutture di smaltimento delle stesse evitando così ristagni d'acqua lungo la sede stradale, ed ottenere il regolare deflusso delle acque meteoriche;

- 7.3.1.8. eventuali botole di chiusura dei pozzetti o i chiusini costruiti in sede stradale dovranno essere posti alla quota del nuovo manto stradale e dovranno essere del tipo in ghisa carrabile del tipo portante carichi pesanti e riportare la dicitura del sottoservizio di riferimento. Resta a carico del richiedente l'adeguamento delle quote delle stesse anche in futuro, ogni qualvolta l'Amministrazione procederà al rifacimento, anche parziale, del tappeto d'usura;
- 7.3.1.9. il materiale di risulta degli scavi dovrà essere trasportato immediatamente in discarica ed è tassativamente vietato creare depositi sulla sede stradale;
- 7.3.1.10. qualora il piano stradale risultasse avvallato o dissestato prima dell'esecuzione del tappetino di usura, il richiedente dovrà procedere al ricarico ed alla risagomatura del piano viabile con conglomerati bituminosi di pezzatura adeguata;
- 7.3.1.11. qualora durante l'esecuzione dei lavori di cui alla presente, venissero manomesse le banchine stradali, esse dovranno essere ripristinate mediante la posa in opera di materiale misto granulometrico stabilizzato, per uno spessore variabile a seconda delle situazioni locali, debitamente costipati con rullo compressore da 8/12 tonn;
- 7.3.1.12. inoltre qualora venissero occlusi i fossi stradali con terra o altro materiale, gli stessi dovranno essere risezionati per i tratti interessati con idoneo mezzo meccanico;
- 7.3.1.13. al termine dei lavori dovranno essere eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale preesistente in vernice acrilica; nelle strade extraurbane dovrà essere utilizzata vernice acrilica post-spruzzata, Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere contattato l'ufficio Segnaletica (tel. 0547-356372 3494252593);
- 7.3.1.14. l'Ente/Soggetto attuatore autorizzato si impegna sotto la propria responsabilità ad effettuare la segnalazione dell'intervento da eseguire agli enti gestori di pubblici servizi, utenti degli spazi sopra e sottosuolo, assumendosi ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- 7.3.1.15. l'inizio dei lavori dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Settore Lavori Pubblici, almeno un giorno prima, al seguente indirizzo email: cina_a@comune.cesena.fc.it
- 7.3.1.16. il Comune si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualunque momento, la presente autorizzazione senza corresponsione di compenso o indennizzo per danni. Il Concessionario dovrà pertanto provvedere alla rimozione ed al ripristino entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.
- 7.3.2. relativamente alla realizzazione del nuovo impianto P.I.D.A. di via Mariana:
- 7.3.2.1. la strada di accesso allo stesso dovrà essere completamente pavimentata per evitare l'apporto di materiale sciolto sulla viabilità pubblica;
- 7.3.2.2. la scelta del manufatto da adottare per il tombinamento del fosso stradale di via Mariana dovrà essere supportata da un calcolo della sezione idraulica attuale e futura;

- 7.3.2.3. all'estremità del tratto tombinato dovranno essere posizionati idonei delineatori d'ostacolo;
- 7.3.2.4. ad opere ultimate sarà necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione all'apertura di passo carraio relativamente al nuovo impianto P.I.D.A.;
- 7.3.3. la posa della nuova condotta intersecherà la pista ciclabile del fiume Savio, il ripristino dovrà essere eseguito attenendosi alle seguenti prescrizioni:
- 7.3.3.1. posa di tessuto non tessuto;
- 7.3.3.2. strato di sabbia da riempimento per uno spessore non inferiore a cm 20;
- 7.3.3.3. strato di misto granulare stabilizzato a cemento per uno spessore di cm 20;
- 7.3.3.4. intasamento e regolarizzazione superficiale del manto, con la posa di uno strato di "polvere di frantoio";
- 7.3.3.5. eventuale ripristino della recinzione in rete metallica che delimita il percorso;
- 7.3.3.6. vista l'alta frequentazione del percorso ciclopeditone del fiume Savio sarà importante apporre idonea segnaletica di preavviso dell'interruzione di tale infrastruttura in via Fornasaccia e via Viola Maestà;
- 7.3.4. considerato che, da un confronto con il Servizio Mobilità, è emerso che le strade che compongono il reticolo della centuriazione presentano diverse criticità di portata e di intensità di traffico e pertanto non si ritengono adeguate ad un incremento di traffico, per il raggiungimento del cantiere dal casello autostradale "CESENA" si indica di percorrere via Calcinaro per la sua intera estensione per poi deviare in via Ravennate in direzione cantiere utilizzando rotonda Martorano e rotonda Torino. Il centro abitato di Pievesestina, lungo via Dismano, riporta già limitazioni per gli autocarri >3,5T quindi non risulta utilizzabile, pertanto per il raggiungimento del cantiere provenendo dalla SS3 Tiberina o dal casello autostradale "CESENA NORD" si indica di percorrere via Rondani via Kuliscioff, via Turati, via Zavaglia, via Bagnoli, via Pinerolo, via Chieri, previa verifica della possibilità di passaggio dal sottopasso stradale di via Bagnoli. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, prima della comunicazione di inizio lavori, si chiede di produrre:
- 7.3.4.1. un elaborato nel quale dovrà essere specificato quanto di seguito indicato:
- percorsi adottati dai mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate e numero mezzi giornalieri;
 - percorsi adottati dai mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate e numero mezzi giornalieri;
 - percorsi utilizzati dai mezzi per il trasferimento ed l'approvvigionamento dei materiali nelle aree di stoccaggio;
- 7.3.4.2. a seguito della presentazione della suddetta analisi del traffico il soggetto attuatore dovrà presentare una perizia corredata di foto e video delle strade pubbliche interessate dal traffico veicolare relativo all'intervento in oggetto nonché una fidejussione a garanzia di eventuali danni arrecati alla viabilità;

- 7.3.5. visto che la posa della nuova condotta e il relativo cantiere taglieranno quasi ortogonalmente il viale di accesso dell'abitazione al civico 465 di via Fornasaccia è necessario prevedere un accesso provvisorio a tale abitazione in accordo con la proprietà;
- 7.3.6. dovrà essere preventivamente comunicato allo scrivente Settore l'effettivo inizio dei lavori e il cronoprogramma, in particolare per le parti che interesseranno aree pubbliche (via Mariana, percorso ciclopeditone del Savio, ecc.);
- 7.3.7. in prossimità dei punti di ingresso e di uscita dalle aree di cantiere, in prossimità della viabilità pubblica, dovrà essere pavimentata un'area di profondità non inferiore a 10 m;
- 7.4. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale - con Decreto Presidenziale N. 44 del 04/05/2026, trasmesso con nota protocollo provinciale n. 11796 del 06/05/2026 e assunto al protocollo di Arpae con PG/2026/84161, prescrive:
- 7.4.1. relativamente alle "*Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche*" di cui all'art. 28 zona B, in fase di costruzione dell'impianto dovranno essere adottati adeguati accorgimenti, al fine di salvaguardare il sottosuolo e la falda acquifera da una possibile contaminazione, evitando di disperdere sul suolo qualsiasi tipo di inquinante;
- 7.4.2. nelle aree del "*Sistema forestale e boschivo*" di cui all'art. 10, nella fase attuativa dell'intervento, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al mantenimento delle alberature e della vegetazione ripariale; qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento di elementi del sistema forestale e boschivo, come rappresentati nella Tav. 3 del PTCP, il progetto dovrà prevedere opportune opere di ripristino e/o compensazione, sulla base di quanto determinato dal comma 8-bis dell'art. 10 delle norme del PTCP;
- 7.4.3. dato che il progetto prevede lo smantellamento dell'esistente area impiantistica contenente il P.I.D.A. n. 41625/1, dovrà essere garantito, anche in una fase successiva alla realizzazione dei metanodotti in oggetto, il completo ripristino dell'area P.I.D.A. dismessa, in modo che non vi siano elementi sporgenti al suolo (prescrizione riportata unicamente per completezza dell'elenco delle prescrizioni previste dal Decreto Provinciale, in quanto le dismissioni non sono autorizzate con il presente atto);
- 7.5. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti - con Determinazione n. 668 del 20/05/2026, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/93169, prescrive quanto di seguito riportato
- 7.5.1. i lavori dovranno essere eseguiti come da elaborati allegati alla domanda;
- 7.5.2. il materiale di risulta degli scavi dovrà essere trasportato immediatamente in discarica, è tassativamente vietato creare depositi sulla sede stradale;
- 7.5.3. l'attraversamento sotterraneo stradale per posa dell'impianto di cui all'oggetto dovrà essere effettuato con trivella o macchina spingitubo, senza dover manomettere il corpo stradale;
- 7.5.4. nell'attraversamento stradale l'impianto di cui trattasi dovrà essere posto alla profondità minima imposta dalle normative vigenti in materia e comunque non inferiore alla profondità di 1,00 m dal piano viabile e di 50 cm dal fondo originario dei fossi stradali o dal piano di posa della eventuale loro tombinatura e al di sotto dei servizi esistenti;

- 7.5.5. nel tratto stradale interessato dai lavori si dovrà comunque garantire costantemente il transito degli automezzi, compresi quelli pesanti, a senso unico alternato;
- 7.5.6. le buche di spinta e di uscita e gli eventuali pozzetti necessari alle opere di trivellazione o manovra dell'apparecchiatura per lo spingi tubo dovranno essere posizionati al di là del confine stradale in proprietà privata;
- 7.5.7. resta a carico del richiedente ogni onere e ripristino della pavimentazione stradale, qualora si verificassero, anche in futuro, abbassamenti o dissesti del corpo stradale, inerenti o conseguenti la posa dell'impianto di cui trattasi;
- 7.5.8. al termine dell'occupazione il richiedente ha l'obbligo di rimuovere ogni minimo ingombro del suolo pubblico e di ripristinare, a perfetta regola d'arte, eventuali danni provocati alla proprietà provinciale durante ed in conseguenza dell'occupazione di cui trattasi;
- 7.5.9. I luoghi dovranno essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine;

PRESCRIZIONI GENERALI

- 7.5.10. la concessione avrà la durata di anni ventinove (29) (articolo 27, comma 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") a decorrere dalla data del presente Atto;
- 7.5.11. per tutta la durata dei lavori dovrà essere garantita la presenza costante di personale qualificato di sorveglianza, incaricato dal richiedente con il compito di verificare che l'impresa esecutrice adempia a tutte le condizioni sopra esposte ed a quanto eventualmente richiesto dal personale dell'Amministrazione Provinciale; si precisa fin d'ora che, nel caso in cui si riscontrasse l'uso di materiali non idonei e tali da compromettere in qualsiasi modo l'integrità del corpo stradale, si dovrà procedere alla loro rimozione e sostituzione con quanto sarà richiesto. La mancata, costante, presenza di detto personale di sorveglianza potrà comportare l'immediata sospensione dei lavori;
- 7.5.12. per tutta la durata dei lavori dovrà essere installata la segnaletica sia diurna che notturna prescritta dal vigente C.d.S. del relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalle successive norme emanate in materia;
- 7.5.13. il titolare del presente atto autorizzativo è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l'Amm.ne Prov.le ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni;
- 7.5.14. dovranno essere rispettate anche le ulteriori prescrizioni tecniche che verranno, eventualmente, impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico;
- 7.5.15. tutti i lavori che interessano direttamente o indirettamente la S.P. 46 Martorano e le sue pertinenze, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti, in materia di sicurezza, al momento della esecuzione dei medesimi;
- 7.5.16. qualora per le esigenze della viabilità si dovesse rendere necessario rimuovere, spostare o modificare l'impianto autorizzato con il presente atto, la relativa spesa è a totale carico del titolare dell'Autorizzazione ed i lavori dovranno essere eseguiti entro i termini prescritti dall'Ente proprietario della strada;
- 7.5.17. tutte le parti della strada, le relative pertinenze, le opere d'arte, i manufatti e la segnaletica esistenti nel tratto stradale interessato, eventualmente danneggiati

durante o in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, dovranno essere prontamente e perfettamente ripristinati a cura e spese del richiedente;

- 7.5.18. la manutenzione di tutte le opere autorizzate è a carico del titolare del presente atto;
 - 7.5.19. l'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati in tempo utile all'Ufficio Concessioni Autorizzazioni - Nulla Osta - Manifestazioni Sportive - Mezzi Pubblicitari - Ordinanze (provfc@cert.provincia.fc.it) - Piazza Morgagni n. 9- 47121 Forlì;
 - 7.5.20. si informa che, per l'esecuzione dei lavori in progetto, non è possibile chiudere la strada al traffico e di conseguenza dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima dei lavori l'emissione di ordinanza relativa all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico;
 - 7.5.21. i sopra indicati lavori dovranno essere ultimati entro il termine di UN ANNO dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere all'Amm.ne Prov.le, per iscritto, almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine;
 - 7.5.22. copia della presente dovrà essere conservata sul cantiere di lavoro durante tutta l'esecuzione dell'opera;
 - 7.5.23. la Concessione rilasciata dal Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti della Provincia, comportando occupazione di spazi ed aree pubbliche, è soggetta al pagamento del canone annuo previsto ai sensi del Decreto del Presidente n. 47 del 09/05/2024;
- 7.6. MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini - parere in merito alla tutela archeologica, pervenuto con nota prot. Soprintendenza n. MIC_SABAP-RA_UO2/04/05/2026/8210-P, assunta al protocollo di Arpae con PG/2026/82434 del 06/05/2026, in cui viene espresso il parere di competenza, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 7.6.1. dovrà essere realizzata un'indagine archeologica preventiva in corrispondenza delle buche di ingresso e uscita delle trivellazioni orizzontale, in corrispondenza del tracciato ricadente nelle maggiori concentrazioni di frammenti laterizi e ceramici individuati in UT 6, 7, 8, 13, 14 e 18 e in prossimità di via Fornasaccia, dove è nota un'area dichiarata di notevole interesse archeologico per la presenza di una villa di età romana in vita dalla piena età repubblicana fino al III sec d.C. (Decreto Co.Re.Pa.Cu n. 97 del 24/06/2022), che potrebbe estendersi nei terreni adiacenti interessati dall'intervento in argomento;
- trincee e sondaggi preventivi dovranno raggiungere le quote di progetto ed essere eseguite per abbassamenti progressivi di livello con mezzo a benna liscia;
- al fine di definire il numero e l'esatto posizionamento dei saggi preventivi dovrà essere concordato un ragionato piano sondaggi con il Funzionario archeologo responsabile di zona (romina.pirraglia@cultura.gov.it), in modo da acquisire tutti i dati possibili per una corretta valutazione delle eventuali evidenze archeologiche presenti nel sottosuolo;
- si esplicita fin da ora che potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni (comprese modifiche progettuali mirate) volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.
- 7.6.2. tutte le attività di scavo a cielo aperto (comprese le buche di spinta e recupero trivella spingitubo e di ingresso e uscita della T.O.C., le lavorazioni per l'accantieramento, le aree di passaggio, le piazzole di stoccaggio e le strade di

servizio) dovranno essere sottoposte a controllo archeologico in corso d'opera, al fine di verificare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali;

- 7.6.3. dovrà essere effettuata una verifica delle sezioni esposte dalla dismissione delle condotte esistenti (prescrizione riportata unicamente per completezza dell'elenco delle prescrizioni previste dal parere della Soprintendenza, in quanto le dismissioni non sono autorizzate con il presente atto);
- 7.6.4. le suddette indagini dovranno essere condotte con oneri a carico della Committenza, da parte di personale specializzato (archeologi professionalmente qualificati e dotati di adeguata esperienza, in considerazione della delicatezza del contesto), secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, che ne assumerà la Direzione scientifica;
- 7.6.5. la ditta archeologica incaricata della sorveglianza dovrà produrre settimanalmente rapporto sulla progressione dei lavori anche in assenza di rinvenimenti (tratto interessato dalla sorveglianza, operatori presenti, eventuali segnalazioni, sospensioni, ecc.); tali rapporti potranno essere anche anticipati via mail, ma andranno poi allegati alla Relazione Archeologica Definitiva. Nella Relazione Archeologica Definitiva dovrà essere prodotta adeguata documentazione grafica e fotografica (fotografie per ogni pozzetto e colonne stratigrafiche in scala 1:20, posizionate sul tracciato e quotate, in caso di presenza di stratigrafia conservata);
- 7.6.6. in caso di rinvenimento di depositi antropizzati e/o resti strutturali dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati);
- 7.6.7. al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una Relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica. Lavori e relazione dovranno essere eseguiti in conformità a quanto indicato nel *“Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici”*, pubblicato con D.S. n. 25/2022, disponibile sul sito web della Soprintendenza (www.soprintendenzaravenna.cultura.gov.it);
- 7.6.8. con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima), dovrà essere data comunicazione del nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista di inizio lavori, al fine di garantire le spettanti funzioni ispettive;
- 7.7. COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD – Ufficio Infrastrutture e Demanio, con nota prot M_D MARNORD PROT N. 39209 del 25/11/2025, assunta al protocollo di Arpaе con PG/2025/208853 del 25/11/2025 e COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari, con nota prot. M_D AEF374D REG2026 0003425 20-02-2026, assunta al protocollo di Arpaе con PG/2026/33321 del 20/02/2026, hanno indicato la medesima prescrizione, come di seguito riportata:
 - 7.7.1. tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia;
- 7.8. CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, parere pervenuto con nota prot. del Consorzio n. 3136 del 27/01/2026, assunto al protocollo di Arpaе con PG/2026/16327 del 28/01/2026, nel quale viene prescritto quanto di seguito riportato:

- 7.8.1. Snam S.p.A. dovrà ottenere, previa presentazione di richiesta, la Concessione/Autorizzazione per l'attraversamento del canale MARIANA. La citata richiesta dovrà essere caricata sul portale concessioni consorziale www.bonificaromagna.it/portale-concessioni e dovrà ottemperare ai requisiti indicati nel vigente Regolamento di Polizia Idraulica, mantenendo un franco di almeno 1 metro, misurato tra il fondo scolo e l'estradosso del metanodotto;
- 7.8.2. in corrispondenza degli attraversamenti con le linee irrigue consorziali occorrerà mantenere una distanza netta di almeno 50 cm tra le condotte.
- 7.9. CONSORZI STRADALI RIUNITI, parere pervenuto con nota prot. del Consorzio n. 124 del 24/04/2026/26, acquisita al prot. Arpae PG/2026/75491 del 24/04/2026, nel quale viene prescritto quanto di seguito riportato:
- 7.9.1. In merito alla Via Chieri il tratto interessato è in terra battuta per cui si chiede il ripristino delle aree come allo stato attuale, in terra battuta;
- 7.10. HERA S.p.A e INRETE S.p.A., parere pervenuto con nota prot. n. 96705-42229 del 20/11/2025, assunta al prot. Arpae PG/2025/207362 del 21/11/2025, nella quale viene prescritto quanto di seguito riportato:
- 7.10.1. prima della comunicazione di inizio lavori dovrà essere richiesto un sopralluogo per individuare l'esatta posizione delle infrastrutture gas a servizio della cabina REMI "Gatteo Mare" mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it, Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>;
- 7.10.2. non potranno essere effettuati interventi con trivellazione teleguidata senza prima aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti;
- 7.10.3. considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da HERA S.p.A. ed INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice;
- 7.11. AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA, nulla osta idraulico/autorizzazione idraulica, trasmesso con nota Prot. n. 21292.U del 21/04/2026, assunta al protocollo Arpae con PG.2026.73362 del 11/04/2026, nel quale viene prescritto quanto di seguito riportato:
- 7.11.1. il nulla osta viene rilasciato ai soli fini idraulici con riferimento al buon regime delle acque, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, con riferimento agli artt. 93 e segg., e fatti salvi i diritti di terzi, quale atto endo-procedimentale nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo concessorio; pertanto, non esime il soggetto richiedente dall'acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta previsti da leggi e regolamenti vigenti in relazione all'opera da eseguire e/o agli usi richiesti, nonché dagli adempimenti previsti per l'edificazione in zona sismica. L'efficacia del provvedimento è, pertanto, espressamente e risolutivamente condizionata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso, ecc. previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere e/o per l'attuazione degli usi di che trattasi;
- 7.11.2. ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della L.R. 11/2012 e ss.mm.ii., qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'impresa o l'ente esecutore dovrà darne

informazione al competente settore regionale “Agricoltura, Caccia e Pesca”, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio;

- 7.11.3. saranno a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone e a cose in dipendenza dei lavori da effettuare e agli usi richiesti. Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni causati a terzi in esercizio del presente provvedimento, cede a totale carico del richiedente, sollevando fin d'ora l'Agenzia Regionale per la l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Fiumi Uniti a Rubicone e il suo personale dipendente da ogni e qualsiasi implicazione al riguardo;

CONDIZIONI GENERALI

- 7.11.4. l'Agenzia STPC si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (Arpae), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;
- 7.11.5. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;
- 7.11.6. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;
- 7.11.7. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia STPC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese incaricate dall'Agenzia STPC per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

- 7.11.8. l'autorizzazione idraulica ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente provvedimento finale di Autorizzazione Unica di competenza Arpae, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 7.11.9. la durata del nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da Arpae - Area Demanio Idrico per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 7.11.10. le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano

parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;

- 7.11.11. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;
- 7.11.12. eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;
- 7.11.13. tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- 7.11.14. il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;
- 7.11.15. la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando codesto U.T. da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;
- 7.11.16. i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche/impianti autorizzati e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente naturale circostante;
- 7.11.17. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;
- 7.11.18. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 7.11.19. è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, nella misura minima di 10 mt. a monte dell'inizio opera di difesa in massi fino a 20 mt. a valle della fine dell'opera in massi; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;
- 7.11.20. il soggetto richiedente manleva l'Agenzia STPC da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;
- 7.11.21. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa,

compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

- 7.11.22. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;
- 7.11.23. l'area in concessione non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente solo mediante soluzioni facilmente amovibili e comunque poste ad una distanza maggiore di 4 m dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine, se presente, nel rispetto delle già richiamate norme di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904;
- 7.11.24. l'area in concessione non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

SICUREZZA

- 7.11.25. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Questa Agenzia STPC non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;
 - 7.11.26. l'Agenzia STPC non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
 - 7.11.27. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;
 - 7.11.28. in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.
- 7.12. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FORLÌ-CESENA - Parere definitivo favorevole in merito alla valutazione progetto in materia di prevenzione incendi, trasmesso con nota protocollo VVF n. 16020 del 06/10/2025, assunta al protocollo Arpae con PG.2026.64370 del 09/04/26, nel quale viene prescritto quanto di seguito riportato:
- 7.12.1. prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;

7.12.2. ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11;

7.13. Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Sistemi Ambientali - Parere di sostenibilità ambientale ai sensi della L.R. 24/2017 (art.19 c. 4) e del D.Lgs. 152/2006, pervenuto con nota protocollo PG/2026/75421 del 24/04/2026, nel quale vengono riportate le seguenti raccomandazioni;

7.13.1. si raccomanda di attuare il ripristino completo del suolo (agricolo o verde urbano), affinché le aree interessate siano riportate alle condizioni originarie.

In particolare, a garanzia del recupero ambientale, dovranno essere realizzate le seguenti opere:

- ripristini morfologici, mirati alla sistemazione delle pendenze naturali;
- ripristini vegetazionali, finalizzati alla ricostituzione, nel più breve tempo possibile, del manto vegetale presente prima dei lavori nelle zone con vegetazione naturale; nelle aree agricole, detti interventi sono mirati al recupero della fertilità originaria.

7.13.2. ai fini del monitoraggio, si ritiene corretta e si chiede che venga attuata la proposta di verifica del corretto ripristino del suolo e delle colture entro 12 mesi dal termine dei lavori; entro tale termine dovrà pertanto essere trasmessa specifica relazione, corredata da documentazione fotografica che attesti il rispetto di quanto prescritto;

8. **di dare atto**, altresì, che:

- il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e l'approvazione del progetto di cui in oggetto comportano **variante solo cartografica**, allo strumento urbanistico comunale, in particolare per la Tavola V6.3 Rete distribuzione idrica e gas, per l'inserimento del nuovo tracciato della linea SNAM;
- l'aggiornamento della cartografia generale del PUG sarà recepito con successivo atto ricognitivo del Comune di Cesena;
- per consentire una più completa rappresentazione della Variante cartografica di PUG e dei vincoli rilevati in fase istruttoria, si allega al presente atto, la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Cesena:
 - Allegato A: Stralcio Tav. V6.3 "Rete distribuzione idrica e gas", versione stato attuale vigente e versione stato modificato" (elaborato acquisito al PG.2026.66486 del 13/04/2026, che viene allegato quale **Allegato 3** al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);
 - Stralci tavole dei vincoli (elaborato acquisito al PG.2026.66486 del 13/04/2026 che viene allegato quale **Allegato 4** al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);
- il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o asservimento sulle aree interessate dal progetto, come indicate nell'elaborato di progetto BO-7971-8278-PP-PU_Piano Particellare_PU (elaborato acquisito al PG/2025/169453 del che viene allegato quale **Allegato 5** al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) ;

9. **di dichiarare** la pubblica utilità dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

10. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, che il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto di esproprio viene fissato in cinque anni a decorrere dalla data del rilascio del presente atto;
11. **di dare atto** che i termini di efficacia degli atti ricompresi e sostituiti dalla presente autorizzazione unica decorrono dalla data del presente provvedimento;
12. **di dato atto** che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, è stata acquisita con nota PG/2026/109266 del 16/06/2026, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Procuratore di SNAM Rete Gas S.p.A., con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro 01240205601621 con data di emissione 03/06/2025;
13. **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso l'Ufficio Espropri del Comune di Cesena, competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002;
14. **di fare salva** la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
15. **di dare atto che:**
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima.
16. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
17. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso;
18. **di trasmettere** il presente provvedimento al richiedente SNAM RETE GAS Rete Gas S.p.A., al Comune di Cesena e alla Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di rispettiva competenza e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

(Firmata digitalmente secondo le norme vigenti)

Allegati:

Allegato 1: "Autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi trasmessi dai componenti della Conferenza di servizi e ricompresi dall'autorizzazione unica";

Allegato 2: "Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito";

Allegato 3: Allegato A Stralcio Tav. V6.3 "Rete distribuzione idrica e gas", versione stato attuale vigente e versione stato modificato.

Allegato 4: Stralci tavole dei vincoli.

Allegato 5: BO-7971-8278-PP-PU_Piano Particellare_PU (piano particellare di esproprio con indicazione delle aree soggette ad asservimento e occupazione temporanea);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.